



COMUNE DI DAIRAGO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(ex art. 1, commi da 739 a 783, Legge 160/2019)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Sommario

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATO, AREE FABBRICABILI, TERRENO AGRICOLO.....	3
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 5 SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 BASE IMPONIBILE	4
ART. 7 ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI	5
ART. 8 ALIQUOTE E DETRAZIONI	5
ART. 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	5
ART. 10 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	6
ART. 11 RIDUZIONI	6
ART. 12 ESENZIONI ED ESCLUSIONI	7
ART. 13 MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO	8
ART. 14 DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO	9
ART. 15 DILAZIONE DEI PAGAMENTI.....	9
ART. 16 QUOTA STATALE DELL'IMPOSTA	10
ART. 17 INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	10
ART. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI	10
ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	11
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	11

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Dairago dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 1602, art. 1, commi da 739 a 783.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti tempo per tempo e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Dairago, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e le pertinenze della stessa, nonché le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

ART. 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATO, AREE FABBRICABILI, TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari all'uso (abitativo, industriale, commerciale).
 - b) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - c) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d) per fabbricato "inagibile o inabitabile" si intende il fabbricato che risulta inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone ed il degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definiti dall'art. 31, punti a) e b), della Legge 457/1978.

L'inagibilità/inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 4454 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
 - e) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99,5 iscritti nella

previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

f) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

g) Per "immobile merce" si intende il fabbricato costruito e destinato dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non sia in ogni caso locato.⁶

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Dairago relativamente agli immobili la cui superficie, interamente o prevalentemente, insiste sul suo territorio.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- b) il genitore assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con l'esclusione della categoria A/10, e per gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con l'esclusione della categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici;

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/20017, la base imponibile è costituita dal

valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135.

8. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, determina periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune (D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, articolo 59 lettera g). Detta delibera può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

9. I valori così determinati non assumono autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'ufficio tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori (atti notarili, perizie tecniche ecc.).

10. I contribuenti che dovessero ritenere eccessiva il valore accertato dal Comune, possono sempre dimostrare, attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione o in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che inducano ad una valutazione più moderata del bene in oggetto.

ART. 7 ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

Per previsione normativa, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. n. 448 del 28/12/2001;
3. a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART. 8 ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
4. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 9.

ART. 10 ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazione principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
2. Il Comune di Dairago considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata solo all'abitazione di residenza anagrafica antecedente il ricovero.
3. Il riconoscimento delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, è subordinato alla presentazione, su apposito modulo dell'istanza contenente l'autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà contenere l'indicazione del mese di inizio dell'agevolazione.

ART. 11 RIDUZIONI

1. La base imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 11;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44512 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'Ufficio Tecnico Comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione.

ART. 12 ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60115 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91716, e successive

modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 22217.

h) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 9918, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto n. 99, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2. Sono esclusi dall'imposta:

a) le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

e) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

f) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 13919, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

ART. 13 MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, il mese è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera a), della Legge n. 160/2019, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 5,00 per ciascuna annualità.

5. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa

agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

6. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo alle scadenze stabilite dalla legge. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere nel termine della prima rata. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

7. I versamenti relativi all'Imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i nominativi dei soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento, ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

10. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

11. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo (L. 27/12/2006 n. 296 art.1 comma 166).

12. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il differimento può anche consistere nella disapplicazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento rispetto ai termini ordinariamente previsti.

ART. 14 DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. In materia di dichiarazione, riscossione, accertamento e contenzioso si applica quanto previsto dai commi 769, 770, 774, 775 e 776 della legge 160 del 27.12.2019 nonché dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 15 DILAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta concede ai contribuenti che si trovano in temporanee condizioni di insolvenza, la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione o di accertamento.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si calcolano gli interessi legali.

3. Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo devono far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune richiesta motivata entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il provvedimento di rateazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. Le rate devono essere versate secondo il piano di rientro concordato con l'Ufficio Tributi, il mancato versamento anche di una rata protratto oltre dieci giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di corrispondere per intero l'importo residuo.

ART. 16 QUOTA STATALE DELL'IMPOSTA

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 17 INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Qualora consentito per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.
2. Tale fondo è istituito, quantificato e ripartito sulla base di apposita delibera di Giunta Comunale.
3. L'individuazione del personale partecipante all'attività di controllo è stabilita sulla base delle determinazioni dei Responsabili delle Aree individuate nella delibera sopra indicata.

ART. 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sul provvedimento di rimborso il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi in misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi se gli importi, comprensivi degli interessi, non superano euro 10,00.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale

propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

6. L'obbligazione tributaria di importo non superiore a euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02.09.2014, e successive modificazioni, per le parti relative alle componenti IMU e TASI. Restano in vigore le norme previste per la componente TARI.

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

4. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.